

REGOLAMENTO

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOVETTURE) E TAXI

REGOLAMENTO COMUNALE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOVETTURE) E TAXI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Definizione del servizio

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo ne periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovetture, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale;



Art.2

Disciplina del servizio

- 1) Il servizio di noleggio con conducente e di taxi è disciplinato dalle norme contenute nel seguente regolamento.
- 2) Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.
- 3) All'esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - La legge 15 Gennaio 1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - La legge della Regione Sicilia 6 Aprile 1996 n. 29 (norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza);
 - Il decreto legislativo 30 Aprile 1995 n. 285 (art. 85) e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (art.244 2° comma) e successive modifiche e integrazioni;
 - Il decreto del ministro dei trasporti 18 Aprile 1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - Il decreto del ministero dei trasporti 30 Luglio 1985 adottato in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 56/83 del 16 Dicembre 1982, e successive modifiche e integrazioni;
 - Il decreto del ministero dei trasporti e della navigazione 19 Gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
 - L'articolo 8 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104;
 - Il D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
 - Il Decreto 20 Aprile 1993 del ministro dei trasporti (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con conducente);
 - La Legge Regione Sicilia 9 Agosto 2002 n. 13 (norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 29);
 - L'articolo 2 della L.R. 28 Novembre 2002 n° 22.
- 4) Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al seguente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art.3

Condizioni di esercizio

- 1) I servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 21/92. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 21/92 e l'articolo 4 comma 3 della L. R. 13/2002.
- 2) Le licenze e autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel 2° comma dell'articolo 8 della Legge 21/92 così come integrato e modificato dall'articolo 4 della L.R. 29/96 n. 29 e dall'articolo 8 comma 1 della L.R. n. 13/2002.
- 3) La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero progressivo della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
- 4) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, o sostituito da un collaboratore familiare, o un dipendente sempre che iscritto al ruolo.

Art. 4

Ambiti operativi territoriali

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati dell'Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Ai mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente è comunque vietata la sosta in posteggi di stazionamento sul suolo pubblico.



- 2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di N.C.C. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art.5

Operatività del servizio taxi

- 1) Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale;
- 2) I taxi devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo;
- 3) Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai taxi del Comune;
- 4) La corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.

Art.6

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

- 1) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
- 2) L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il Comune che ha rilasciato la licenza ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C.
- 3) Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.7

Organico dei veicoli

- 1) L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il presente:
 - a) servizio di taxi con autovettura n.06 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura n. 06 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
- 2) Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva di cui all'articolo relativo del presente regolamento.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.8

Requisiti per l'esercizio della professione

- 1) Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione europea ovvero di uno stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per i servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 e all'art. 4 della L.R. 9 Agosto 2002 n. 13;
 - c) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9;



- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
 - e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti ad altra persona;
 - f) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata da altro Comune;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- 2) Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
- 3) Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 4) In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Art.9

Impedimenti soggettivi

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423/56 (misure di prevenzione), n. 575/65 e successive modifiche (antimafia), n. 726/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza, di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione;
 - f) l'essere titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C. rilasciata da altro Comune;
 - g) svolgere altre attività lavorative in modo permanente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata al competente ufficio.

Art.10

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze o le autorizzazioni vanno concesse, con bando di concorso, esclusivamente a persone fisiche. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze anche se rilasciate da Comuni diversi.
- 2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si siano resi disponibili presso il Comune una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere ad una sola licenza per taxi e a non più di n. 5 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi.
- 4) Sono ammessi al concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio di qualsiasi provincia.

Art.11

Contenuti del bando 1) Il bando di concorso deve obbligatoriamente contenere:

- a) numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri della valutazione dei titoli;



- d) indicazione del termine della presentazione della domanda, le modalità per l'inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre;
- e) schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art.12

Commissione di concorso

- 1) La Commissione è composta dal dirigente dell'area competente e dal vice Comandante della Polizia Municipale.
- 2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale che opera presso l'ufficio competente appartenente almeno alla categoria C.

Art.13

Presentazione della domanda

- 1) Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco su carta libera. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
- 2) Le domande dovranno essere presentate a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando. Ove il termine di presentazione scade in un giorno festivo si intende prorogato al giorno feriale seguente. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. Non verranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito.
- 3) Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento di rilascio di licenza o dell'autorizzazione e, in particolare, l'assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 4) L'istanza è sottoscritta con le modalità previste dal vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrative (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Art.14

Titoli oggetto di valutazione

- 1) Al fine di assegnare le licenze o le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, la commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli:
 - a) Laurea o diploma di maturità: punti 3;
 - b) per ogni anno di anzianità complessivamente risultante dal certificato storico della Camera di Commercio nel settore noleggio con conducente, in qualità di titolare punti 2 fino ad un massimo di punti 8;
 - c) periodi di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 per ciascun anno fino ad un massimo di punti 4;
 - d) veicolo attrezzato appositamente per un più agevole trasporto delle persone con handicap punti 2;
 - e) veicolo adeguato alle normative antinquinamento: punti 1;
 - f) residenza del richiedente nel Comune di Partinico da almeno 3 anni: punti 5;
- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al carico familiare.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 30 giorni, ha validità di 1 anno a decorrere dalla data in cui è stata approvata dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.



Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alle loro assegnazioni sino ad esaurimento della graduatoria.

Art.15

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione

- 1) Trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il dirigente del servizio, con successivo provvedimento, emette atto autorizzatorio.
- 2) Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C..
- 3) Se uno solo dei requisiti dichiarati e in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non risponde a verità non si procederà al rilascio della licenza o dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Art.16

Validità della licenza e dell'autorizzazione 1)

La licenza e l'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata.

- 2) I titolari, entro il 31 Dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare, all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione. Alla verifica sulla permanenza in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione, si provvede d'ufficio ogni 5 anni.
- 3) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art.17

Commissione consultiva comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio

- 1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del seguente regolamento, alla nomina di una commissione, presieduta dal Sindaco così composta:
 - a) dirigente dell'area competente;
 - b) vice Comandante della Polizia Municipale;
 - c) numero 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti a livello locali;
 - d) numero 1 rappresentanti consumatori.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale che opera presso l'ufficio competente appartenente almeno alla categoria C.

- 2) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 4 dei suoi componenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3) La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed esprime pareri sulle modifiche regolamentari.
- 4) La commissione comunale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco.

Art.18

Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.



- 2) Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 4 mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO III MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.19

Trasferibilità per atto tra vivi

- 1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni.
 - c) essere diventato permanentemente inabile od idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
- 3) In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione comunale d'esercizio può essere trasferita a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n° 21 del 15 Gennaio 1992 e in possesso dei requisiti prescritti.
- 4) Il Dirigente del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione - ove sussista l'obbligo di presentazione - deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art.20

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3) I titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 legge 21/92.

CAPO IV RICONOSCIBILITÀ E CARATTERISTICHE AUTOVETTURE E TAXI



Art.21

Caratteristiche dei veicoli 1)

Le autovetture adibite ai servizi taxi e N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valige;
 - e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 15 Gennaio 1992, n° 21, se immatricolati a partire dal 1 Gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
- 2) L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art.22

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite per il servizio di N.C.C.

- 1) Oltre le caratteristiche di cui all'art. 21, l'autovettura N.C.C. deve:
- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;
 - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art.23

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di taxi 1)

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 21, l'autovettura taxi deve:

- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 24;
- b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
- c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso all'interno del veicolo, purchè ben visibile;
- d) essere di colore bianco ai sensi dell'art. 12, comma 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21 e del Decreto del Ministro dei Trasporti 19 Novembre 1992 se immatricolata in data successiva al 31 Dicembre 1992; portare, altresì, una fascia monocromatica rossa posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri;
- e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome o lo stemma del Comune che ha rilasciato la licenza, la scritta in colore nero "Servizio pubblico". Sono ammesse, altresì, sulle fiancate scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi. Tali scritte e stemmi non potranno superare le dimensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cm quadrati.
- f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI".

Art. 24

Contachilometri e tassametro



- 1) Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.
- 2) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 3) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.
- 4) Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
- 5) L'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo di cui all'art. 31, deve avvenire con la digitazione di due diversi tasti.
- 6) Non possono essere tenuti in esercizio tassametri in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 ovvero non piombati, alterati o guasti.

Art.25

Controllo delle autovetture

- 1) Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, le autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24.
- 2) I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi, effettuata con congruo anticipo hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 41.
- 3) La Polizia Municipale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
- 4) L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente il termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune che ha rilasciato il titolo provvede ai sensi dell'art.44 (decadenza del titolo).

Art. 26

Avaria dell'autovettura

- 1) Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.27

Sostituzione autovettura

- 1) Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

Art. 28

Trasporto disabili

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine dei disabili e dei cani guida dei non vedenti sono gratuiti.

- 2) Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C. possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.



- 3) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza della porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n° 384.

Art. 29

Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana ed extraurbana, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati dalla Giunta Comunale sentite le organizzazioni sindacali ed economiche di categoria, previo parere della commissione consultiva prevista nel presente regolamento.
- 2) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune in base ai criteri determinati dal Ministro dei trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato dal comma 1.
- 3) Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune debbono essere esposte all'interno dell'autovettura ai sensi dell'art.23.
- 4) I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 5) Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili posti nell'autovettura.

Art.30

Ferie, assenze, aspettative, distacchi

- 1) Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanze e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, il titolare deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
- 2) Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.
- 3) Può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

Art.31

Uso collettivo dei taxi

- 1) Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio del Comune e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
- 2) La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così risultante, una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassmetro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta, pagare l'importo risultante dall'applicazione di tale tariffa in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.
- 3) I supplementi per il servizio notturno o festivo sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.

CAPO V
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.

Art.32

Obblighi dei conducenti

- 1) I conducenti delle autovetture di servizio taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di :
- a) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b) Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
 - d) Entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre non siano in violazione del codice della strada;
 - e) Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa stabiliti dal Comune;
 - f) Compiere servizio ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) Tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di Polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - h) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
 - j) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k) Comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
 - l) Comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni della Prefettura relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - m) All'interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare eventuali reclami.

Art.33

Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'art.32 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
- a) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito del Comune, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - b) Avere il segnale "TAXI" illuminato nelle ore notturne;
 - c) Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa; e) Rispettare i turni e gli orari di servizio;
 - f) Effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
 - g) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo appena tale servizio sia terminato;



- h) Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- i) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art.34

Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1) Oltre agli obblighi di cui all'art.32, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) Comunicare entro sette giorni, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo in caso di precedente prenotazione.

Art.35


Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.

- 1) I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a) Essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) Richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque e non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) Rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art.32, comma 1, lettera j;
 - d) Applicare all'interno del veicolo una targa con il divieto di fumare;
 - e) Esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione; 2) In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
 - b) Rifiutare altresì la corsa a persona che in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) Pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
 - d) Rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
 - e) Non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.
- 3) In deroga a quanto stabilito dall'art.33, comma 1, lettera c, nei posteggi con almeno cinque stalli, è consentito, a non più di due tassisti, di allontanarsi per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art.36

Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.

- 1) E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) Chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) Tenere verso gli utenti e i colleghi un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g) Trasportare animali di loro proprietà;
 - h) Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i) Applicare nelle autovetture contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j) Effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.



Art.37

Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

- 1) Oltre ai divieti di cui all'art. 36 all'esercente il servizio taxi è vietato:
 - a) Fare salire sul mezzo durante la sosta nelle piazzole persone estranee per intrattenimento;
 - b) Consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
 - c) Effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "VETTURA LIBERA";
 - d) Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e) Accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - f) Sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
 - g) Iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - h) Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art.38

Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

- 1) In conformità a quanto disposto dall'art.34, comma 1, lettera c, è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.
- 2) Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattrore all'ufficio comunale competente.

CAPO VI ILLECITI E SANZIONI

Art. 39

Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni

- 1) L'Ufficio comunale competente, avvalendosi della Polizia municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed avvia i procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni in conformità alle disposizioni del presente capo.
- 2) Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti.

Art.40

Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
- 2) Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non avvenga in via diretta ed immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì comunicazione, per notifica, dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
 - b) l'interessato ha facoltà di presentare, al Sindaco, memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentito personalmente entro 30 giorni dalla data della notificazione della contestazione dei fatti allo stesso addebitati;
 - c) il Sindaco, esaminata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, redige apposita relazione proponendo l'applicazione della relativa sanzione o l'archiviazione del procedimento.

Art.41

Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie 1)

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono così punite:

- d) con sanzioni amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell' art. 10 della legge 24/11/1981 n. 689 con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
 - e) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 per le seguenti violazioni:
 - f) violazione dell'art.3 , comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione o licenza a bordo del mezzo;
 - g) violazione dell'art.3, comma 3, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - h) violazione dell'art.16, comma 2 relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - i) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art.42 comma 1;
 - j) violazione degli obblighi di cui agli artt.32, 33 e 34;
 - k) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.36;
 - l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri o al tassmetro, così come prevista dall'art.24;
 - m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.32, comma 1, let m;
- 2) Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo viene stabilito in 103,29 euro.
 - 3) Oltre le sanzioni di cui al comma 2 è prevista anche l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19 del D.Lgs. 395/2000 per i casi previsti.
 - 4) Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle norme del codice della strada ed ulteriori modifiche e integrazioni.

Art.42

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come previsto dall'articolo 23;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.41, comma 2;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
- 2) Il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art.7 dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3) La sospensione è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione del provvedimenti di competenza.

Art.43

Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art.12, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di cui all' art. 8 del presente regolamento;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 9, comma 1, let h;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art.19;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.42 per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per motivi di pubblico interesse.

- 2) La revoca è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.44

Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art.12, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio¹ nei termini stabiliti dall'art.18, comma 1.
- 2) La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.

45

Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione

- 1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare alla licenza all'esercizio di taxi o all'autorizzazione all'esercizio di N.C.C. deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.46

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art.47

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.48

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le altre disposizioni vigenti in materia. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che riguardano il servizio di noleggio con conducente e di taxi.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione di 15 gg. della delibera consiliare divenuta esecutiva.



¹ Per mancato inizio del servizio si intende l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (art. 3. L.433/85) o al registro delle imprese (artt. 2118 e ss del Codice Civile)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio	pag. 1
Art. 2 – Disciplina del servizio	pag. 1
Art. 3 – Condizioni di esercizio	pag. 1
Art. 4 – Ambiti operativi territoriali	pag. 2
Art. 5 – Operatività del servizio taxi	pag. 2
Art. 6 – Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea	pag. 2
Art. 7 – Organico dei veicoli	pag. 2

CAPO II – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 8 – Requisiti per l'esercizio della professione	pag. 3
Art. 9 – Impedimenti soggettivi	pag. 3
Art.10 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 3
Art.11 – Contenuti del bando	pag. 4
Art.12 – Commissione di concorso	pag. 4
Art.13 – Presentazione della domanda	pag. 4
Art.14 – Titoli oggetto di valutazione	pag. 4
Art.15 – Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione	pag. 5
Art.16 – Validità della licenza e dell'autorizzazione	pag. 5
Art.17 – Commissione consultiva comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio	pag. 5
Art.18 – Inizio del servizio	pag. 6



CAPO III – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.19 – Trasferibilità per atto tra vivi	pag. 6
Art.20 – Sostituzione alla guida	pag. 6

CAPO IV – RICONOSCIBILITA' E CARATTERISTICHE AUTOVETTURE E TAXI


Art.21 – Caratteristiche dei veicoli	pag. 7
Art.22 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite per il servizio di N.C.C.	pag. 7
Art.23 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di taxi	pag. 7
Art.24 – Contachilometri e tassometro	pag. 8
Art.25 – Controllo delle autovetture	pag. 8
Art.26 – Avaria dell'autovettura	pag. 8
Art.27 – Sostituzione autovettura	pag. 8
Art.28 – Trasporto disabili	pag. 8
Art.29 – Tariffe	pag. 9
Art.30 – Ferie, assenze, aspettative, distacchi	pag. 9
Art.31 – Uso collettivo dei taxi	pag. 9


CAPO V – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.

Art.32 – Obblighi dei conducenti	pag.10
Art.33 – Obblighi specifici per l' esercente del servizio taxi	pag.10
Art.34 – Obblighi specifici per l' esercente il servizio N.C.C.	pag.11
Art.35 – Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.	pag.11
Art.36 – Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.	pag.11
Art.37 – Divieti specifici per l' esercente il servizio taxi	pag.11
Art.38 – Divieti specifici per l' esercente il servizio N.C.C.	pag.12

CAPO VI – ILLECITI E SANZIONI

Art.39 – Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni	pag.12
Art.40 – Sanzioni	pag.12
Art.41 – Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie	pag.12
Art.42 – Sospensione dell'autorizzazione	pag.13
Art.43 – Revoca dell'autorizzazione	pag.13
Art.44 – Decadenza della licenza o dell'autorizzazione	pag.13
Art.45 – Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione	pag.14
Art.46 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione	pag.14
Art.47 – Irrogazione delle sanzioni	pag.14
Art.48 – Disposizioni finali	pag.14







ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 20 DEL 23/04/2018

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo
1^a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative

Prot. n. 08/1^a CC

li, 24/04/2018

OGGETTO: Trasmissione parere su proposta di delibera di CC. n. 06 del 22/03/2018
avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE E SERVIZIO TAXI.

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SEDE**

LA 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

- Vista la mancanza del numero legale,
- Vista la ristrettezza dei tempi concessi per l'esame dell'atto,

NON ESPRIME ALCUN PARERE

rimettendo tutto alla volontà del Consiglio Comunale.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

(Michele CHIMENTI)

